



**OGGETTO: Palio 2 luglio 2023 – Procedimento a carico della Contrada della Torre.**

**L'ASSESSORE DELEGATO**

Richiamato il proprio atto n. 105 del 9 ottobre c.a., prot. n. 79940, con il quale, a norma dell'art. 98 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione alla Contrada della Torre (d'ora in avanti Torre), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrante del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 9 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) la Torre ha presentato memoria (prot. n. 81488) a propria difesa;

Considerato che la Torre ha presentato memoria, con allegato un precedente sanzionatorio (deliberazione GC n. 582/2002), con la quale ha ammesso preliminarmente il gesto commesso dal proprio contradaio, evidenziando tuttavia:

1) Si tratta di un gesto non premeditato, istintivo ed impulsivo commesso da un singolo contradaio originato dall'interpretazione delle fasi della mossa .... rilevato dall'assessore delegato con ordinanza n. 99 del 09 ottobre 2023 avente ad oggetto contestazioni di addebito, il fantino della Selva ... non consentendo alla Torre il corretto allineamento tra i canapi [...]; Si è trattato di un episodio sporadico ed isolato che non ha provocato incidenti e tumulti o turbato il regolare svolgimento del Palio ... la Contrada della Selva ... ha celebrato senza alterazioni o interruzioni il Giubilo [...]; Il fantino Giovanni Atzeni ha potuto partecipare al Giubilo ..[...]; I Deputati della Festa non hanno evidenziato momenti di tensione tra contradaio della Torre e della Selva ... [...]; I dirigenti della Contrada della Torre, nei giorni immediatamente successivi al Palio, si sono incontrati con i Dirigenti della Selva. All'esito di tali incontri, anche ... mediante lettera sottoscritta ... l'episodio è stato ricomposto ....[...]; la Contrada della Selva non ha ritenuto di presentare esposti o memorie nei confronti della Contrada della Torre [...]; Nei confronti del contradaio della Torre responsabile del gesto la contrada ha emesso provvedimenti sanzionatori previsti dallo Statuto [...]; il Priore della Torre prontamente intervenuto per sedare all'insorgere l'unico momento di tensione ... [...];

2) Sottoponiamo infine all'attenzione dell'assessore delegato un precedente analogo a quello oggetto della presente memoria. Si tratta di un episodio di aggressione a carico di un fantino da parte di un contradaio (nel caso Barbaresco) di altra Contrada avvenuto nell'immediato dopo Palio ....(deliberazione GC n. 582/2002) .... L'episodio, connotato da maggior gravità rispetto a quello oggetto della presente memoria, caratterizzato da un colpo inferto ... con il nerbo è stato punito ... con la sanzione di una deplorazione ... [...];

Nelle conclusioni la Torre confida che, ai sensi dell'art. 99 bis, il precedente sia tenuto in adeguata considerazione.

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione la memoria della Torre e presa visione dell'allegato, l'A.D. prende atto dell'ammissione da parte della stessa Contrada della Torre del gesto del proprio contradaiole e, ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 105 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia in particolare:

a) in merito al punto 1) l'A.D. apprezza che la Contrada della Torre abbia agito per mantenere gli amichevoli rapporti con la Contrada della Selva ma ciò non può essere esimente per il gesto commesso dal proprio contradaiole. Non sanzionare l'episodio risulterebbe una non adeguata valutazione del gesto stesso e soprattutto lascerebbe spazio al ripetersi di azioni analoghe. È pacifico inoltre che il gesto di che trattasi sia biasimevole per le potenziali ricadute che avrebbe potuto avere sul regolare svolgimento del Palio e in particolare sul deflusso dalla Piazza nell'immediato dopo corsa. L'episodio ha infatti creato momenti di tensione tra i contradaiole della Torre e della Selva rischiando di innescare ulteriori criticità e snaturare il giubilo.

b) in merito al punto 2) l'A.D. pur prendendo atto del precedente sanzionatorio richiamato dalla Contrada della Torre (deliberazione GC n. 582/2002) non può non evidenziare che il gesto del contradaiole della Torre è stato commesso nei confronti del fantino della Contrada vittoriosa. Tale circostanza, oltre alla gravità per le possibili conseguenze sul regolare svolgimento del dopo corsa del Palio potendo coinvolgere numerosi altri contradaiole, va a compromettere il principio dell'inviolabilità della Contrada vittoriosa alla quale spetta da tradizione la gioia del giubilo.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione delle sanzioni in merito al comportamento della Torre in occasione del Palio, come disposto dall'art. 98, c. 5;

### PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 97.c, la sanzione di **un (1) Palio di squalifica**, e relative prove, dal prossimo Palio in cui la Contrada della Torre avrà diritto di partecipare per il seguente motivo: avere un proprio contradaiole, nell'immediato dopo corsa del Palio, colpito con un pugno alle spalle il fantino della Contrada della Selva, mentre si trovava sempre a cavallo festeggiato dai contradaiole, creando momenti di tensione tra alcuni contradaiole della Torre e della Selva e contravvenendo all'art. 101, c. 2, così come motivato ai punti a-b) del presente atto;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 98 c. 5, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Torre assegnandole, così come previsto dall'art. 98 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GG', written over the printed name 'Giuseppe Giordano'.

